

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI UN ANIMALE DA AFFEZIONE

1. ***Applicazione del microchip***
2. ***Cosa fare per registrare un cane proveniente da altra Regione***
3. ***Cosa fare per registrare un cane proveniente dall'estero***

1. Applicazione del microchip

Dal 5 novembre 2004 l'unico sistema ammesso per l'identificazione del cane è quello del **microchip**, che ha sostituito il tatuaggio. Contestualmente, l'animale verrà registrato nella Banca Dati informatizzata dell'Anagrafe degli Animali da Affezione.

I proprietari o i detentori delle cucciolate devono provvedere a **far inserire il microchip entro 60 giorni dalla nascita**, e comunque prima della eventuale cessione dei cuccioli.

Se il cane ha un tatuaggio ben leggibile, impresso anteriormente al 1° gennaio 2005, è considerato identificato, e non sarà obbligatorio applicare il microchip.

Il **microchip** deve essere applicato anche a gatti e furetti da condurre all'estero, prima della prescritta vaccinazione antirabbica.

○ ***cos'è il microchip?***

Il microchip è costituito da una capsula biocompatibile, più o meno delle dimensioni di un chicco di riso, che il Veterinario inserirà sottocute con un apposito applicatore, di norma nella regione laterale sinistra del collo. Il dispositivo elettronico in essa contenuto (detto anche *transponder*) permette ad un lettore avvicinato già ad alcuni centimetri di distanza di rilevarne il codice numerico, costituito da 15 cifre.

○ ***Chi lo applica?***

Il microchip viene applicato dal Servizio Veterinario di Area A dell'ASL Città di Torino presso la sede di Via San Domenico 22/a, **previo appuntamento**, al prezzo di Euro 3.57 per singolo cane o Euro 3.06 per ogni cucciolo.

Il microchip può anche essere applicato da Veterinari Liberi Professionisti autorizzati, con pagamento della prestazione secondo il loro tariffario.

Il Veterinario, dopo aver applicato il microchip, provvederà a rilasciare al proprietario apposito certificato d'identificazione, e a registrare i dati nella banca dati informatizzata dell'Anagrafe degli Animali da Affezione regionale.

2. Registrazione di un animale da affezione proveniente da fuori Regione Piemonte

I cani nati e identificati al di fuori del territorio regionale che vengono introdotti stabilmente in Piemonte (ad esempio per trasferimento di residenza dei proprietari, in caso di acquisto presso allevamenti extraregionali o per possesso a qualsiasi altro titolo, o ancora a seguito di affido da canili extraregionali), devono essere registrati in Banca Dati dal Servizio Veterinario dell'ASL di residenza: **l'acquisizione dovrà essere comunicata al Servizio, a cura del proprietario/affidatario, entro 15 giorni.**

Documenti necessari:

1. **Allegato 2** (scheda di segnalazione della avvenuta acquisizione del cane), che potrà essere compilata anche da un veterinario libero professionista (previo controllo del microchip e dei dati segnaletici del cane).
2. Certificato originale di identificazione (rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL di provenienza).
3. Dichiarazione di cessione da parte del precedente proprietario.
4. Copia documento di identità e codice fiscale vecchio proprietario.
5. Copia documento di identità e codice fiscale nuovo proprietario.

Esibendo la certificazione di trasferimento di proprietà, vidimata dall'ASL di provenienza, il nuovo proprietario non dovrà produrre i documenti di cui ai punti 3 e 4.

Per la verifica dell' identificazione e la compilazione dell' **Allegato 2** a cura del Servizio Veterinario di Area A della ASL Città di Torino, occorrerà presentarsi presso L' Ufficio Anagrafe Canina con l'animale a seguito, nei giorni e negli orari di apertura indicati nelle pagine introduttive, **previo appuntamento**, anche telefonico.

Nel caso in cui, invece, l'**Allegato 2** sia stato compilato da un Veterinario libero professionista, la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 potrà pervenire al Servizio:

- direttamente a mano, nei giorni e negli orari di apertura dell' Ufficio Anagrafe Canina, precedentemente indicati
- tramite fax, al numero 011.5663178
- tramite posta elettronica, all'indirizzo: **sanita.animale@aslcittaditorino.it**

3. **Registrazione di un animale da affezione proveniente dall' estero**

Gli animali d'affezione, per poter essere introdotti in Italia, dovranno essere :

- identificati con microchip o eventuale tatuaggio
- scortati da **passaporto**
- vaccinati contro la rabbia, tenendo presente che:
 - l'animale, al momento della vaccinazione dovrà essere già identificato, registrato ufficialmente dalla Nazione di provenienza, e avere un'età non inferiore alle 12 settimane;
 - dovranno essere trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione, prima di poter espatriare.

Le indicazioni sopra riportate sono valide per i Paesi membri dell'Unione Europea e per quelli riportati nell'elenco di cui all'**All. II parte 1 del Reg. UE 576/13**.

Per i Paesi riportati nell'**All. II parte 2 del Reg. UE 576/13**, in luogo del passaporto è previsto il rilascio di un **Certificato Veterinario per l'UE**, a cura delle Autorità Sanitarie della nazione di provenienza. Gli animali provenienti da territori **non** compresi nell'Allegato II del Reg. UE 576/13, dovranno inoltre essere scortati da un certificato sanitario, rilasciato da uno dei laboratori accreditati (http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en), attestante una quantità di anticorpi (titolo anticorpale) acquisita dopo la vaccinazione, sufficiente a proteggere l'animale dalla rabbia (uguale o superiore a 0,5 UI/ml).

Questa attestazione (titolo anticorpale), è richiesta anche per gli animali in partenza verso alcuni Paesi Terzi, che facciano poi rientro nel nostro Paese (es. Italia-Brasile-Italia).

Al fine della registrazione degli animali provenienti dall'estero è necessario presentare la seguente documentazione:

1. **Allegato 2** (come al punto 2 della sezione precedente)
2. Passaporto (o certificato equivalente) con i requisiti sanitari previsti dalla normativa in vigore;
3. Copia documento di identità e codice fiscale del nuovo proprietario

Si ribadisce che la normativa vigente prevede che la movimentazione possa avvenire trascorsi almeno 21 giorni dalla conclusione del protocollo vaccinale antirabbico nello Stato membro d'origine.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative e specifici provvedimenti sanitari in caso di inosservanza della normativa citata.